



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE G.I.P.-G.U.P.

Il Giudice per le Indagini Preliminari dr. Gigi Omar Modica , all'udienza del 07/09/2016 in camera di consiglio ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

(artt. 438 e ss. c.p.p.)

nei confronti di:

, nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , in stato di custodia cautelare in carcere, difeso dall'avv. Cinzia Pecoraro del foro di Palermo;

, nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , in stato di custodia cautelare in carcere, difeso dall'avv. Chiara Bonafede del foro di Marsala ;

-presenti

*h*

#### IMPUTATI

A) per il delitto di cui agli artt. 81 c.p. 110, 12, comma 3 lettere a) e b), comma 3bis, comma 3ter lett. b), d. lvo n. 286/1998 perché, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, con più condotte in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, procuravano l'ingresso nel territorio dello Stato di circa 106 persone di varia nazionalità, in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione; condotta consistita nell'aver dapprima promosso ed organizzato e successivamente effettuato il trasporto nel territorio dello Stato di dette persone, ponendosi alla guida di un gommonone di soli mt 12, ove le stesse erano state concentrate ed a bordo del quale, in partenza dalle coste libiche, affrontavano la traversata del Canale di Sicilia sino ad essere soccorsi, nelle acque del Mar Mediterraneo, dalla nave della nave "Dattilo" della Capitaneria di Porto di Messina - CP 940 che giungeva nel Porto di Palermo in data 11.7.15.

Con le aggravanti:

- di avere commesso fatti concernenti l'ingresso nel territorio dello Stato di più di cinque persone;
- di avere esposto a pericolo la vita e l'incolumità dei cittadini stranieri trasportati, invero costretti a viaggiare a bordo di un'imbarcazione del tutto inadatta ad affrontare la traversata, sia perché sin dalla partenza presentava delle lesioni allo scafo, sia perché in condizioni di sovraffollamento (stante il fatto che le norme della prudente navigazione consentono di far viaggiare a bordo di ogni natante una persona per ogni metro lineare di imbarcazione e questa, essendo di mt. 12, poteva imbarcare solo 12 passeggeri) e priva delle minime dotazioni di sicurezza individuale;

Fatto accertato in Palermo il 11.7.2015

B) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110, 575, 576 n. 1 c.p. perché, in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, nelle medesime circostanze di fatto descritte al capo A), procuravano la morte di dodici passeggeri (e tra essi: A. O., nata a (...) di anni; S. U., nato in (...) nel ...; A. K. D., nato a ..., il ...; K. S. K., nato a A. n., il ...) che, insieme agli altri 106, viaggiavano concentrati in condizioni di sovraffollamento a bordo di un gommonone di soli mt 12 (che conteneva anche 20 taniche completamente piene di carburante per il viaggio), che sin dalla partenza mostrava delle lesioni gravi allo scafo ed era privo di qualsivoglia dotazione di sicurezza condotta in particolare consistita nell'aver affrontato il viaggio rappresentandosi ed accettando la concreta probabilità di verifica della morte dei passeggeri a causa del naufragio del natante e/o delle eccezionali condizioni di sovraffollamento (stante il fatto che le norme della prudente navigazione consentono di far viaggiare a bordo di ogni natante una persona per ogni metro lineare di imbarcazione e questa, essendo di mt. 12, poteva imbarcare solo 12 passeggeri);

Fatti commessi all'estero in acque internazionali del Mar Mediterraneo, nel percorso dalla Libia alla Sicilia, accertati il 9.7.2015. Giurisdizione Italiana ex art. 10 comma II c.p.; richiesta del Ministro della Giustizia in data 13.7.2015.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare all'esame del capo d'imputazione relativo all'omicidio è (come vedremo in seguito) l'analisi del capo A) di imputazione riguardante il trasporto illecito di soggetti extracomunitari in territorio italiano.

Per la descrizione dei fatti si fa rinvio ai capi di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, non senza avere fatto notare sin da subito che:

- 1) la condotta contestata dalla Procura della Repubblica consiste nell'avere "dapprima promosso ed organizzato e successivamente effettuato il trasporto" in questione;
- 2) lo sbarco per cui si procede avveniva in contemporanea con altri sbarchi per i quali è stato aperto separato procedimento, difettando in questi ultimi l'evento morte di alcuni dei soggetti extracomunitari trasportati; agli atti di questo procedimento, tuttavia, vi sono ancora innumerevoli documenti relativi a questi differenti trasporti di immigrati e la circostanza, come vedremo, rileverà per quanto si dirà in seguito.

Va ritenuta la giurisdizione italiana, atteso che, come anche recentemente chiarito dalla Suprema Corte di legittimità (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18354 del 11/03/2014 Cc.) "In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare"

La giurisdizione dell' autorità giudiziaria italiana sussiste anche con riferimento all'ulteriore reato contestato in forza della stretta connessione di quest'ultimo col primo (cfr. Cassazione, sezione I, n. 325 del 20.11.01).

La tesi accusatoria si basa sulle dichiarazioni rese da 5 soggetti, tre sentiti a s.i.t. (un marocchino - S. d. - e due extracomunitari di provenienza centroafricana -

(O ..... ed (A.....) e gli altri due marocchini; con incidente probatorio (M ..... di (C.....qui), dopo che gli stessi erano già stati auditi due volte dagli inquirenti.

Tutti e cinque i dichiaranti individuano, con apposito riconoscimento fotografico, nel (S"imputato" il conducente del gommone e (ad eccezione di (O ..... nel (B"imputato" l'aiutante addetto alla bussola.

Le dichiarazioni sul punto sono chiare e concordanti e, quanto meno limitatamente alla circostanza materiale che a guidare la barca fosse il (S"imputato", vanno considerate attendibili.

Gli imputati dal canto loro si difendono o dichiarando di essere stati costretti da uomini armati libici a porsi alla guida della imbarcazione (S"imputato") o negando e sminuendo il proprio contributo causale nella conduzione della stessa (B"imputato").

In particolare, (S"imputato" , in sede di esame davanti al G.U.P. ed ancor prima durante l'interrogatorio reso davanti al P.M. dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. , riferiva di essere stato sequestrato (in un luogo chiuso) da alcuni libici armati, assieme ad altri due soggetti (di nome (S.....y e (S.....kee, poi trasportati anch'essi nel gommone in questione) e di essere stato poi costretto con la violenza fisica (calci) e dietro minaccia armata di morte a mettersi alla guida di un natante pieno di extracomunitari.

Esattamente , due soggetti libici armati salivano inizialmente a bordo dopo avere acceso il motore; quindi, dopo un breve tratto, lasciavano la guida all'imputato , intimandogli di proseguire nella rotta e minacciandolo di morte in caso contrario.

L'imputato precisava che erano stati i libici a decidere chi doveva salire e dove posizionarsi all'interno della imbarcazione ed, più in generale, ad organizzare ogni dettaglio in merito al viaggio; che costoro profferivano gravi minacce ed usavano violenze fisiche (calci e pugni) nei confronti di un po' tutti i passeggeri; che non aveva avuto nessun contatto o scambio di battute (al di fuori di quello teste detto) coi libici, coi quali non vi era stato alcuno scambio di colloqui telefonici né prima né durante il viaggio; che viceversa vi erano stati, prima della partenza, dei dialoghi in lingua araba tra i marocchini anzidetti (i 3 dichiaranti) ed i libici; che, proprio per questo motivo e per il loro modo di porsi, egli nutriva del timore nei confronti dei magrebini, sospettando che fossero stati ivi collocati dai libici al fine di controllare le sue mosse; che le indicazioni sulla rotta sulla scorta di una bussola gli venivano

fornite non già dal S "imputato" (che si era limitato occasionalmente a fare da interprete), ma dai tre marocchini sentiti durante le indagini preliminari : che non era stato pagato per compiere il viaggio quale conducente.

Già in sede di interrogatorio di garanzia (v. verbale di convalida del fermo) , S "imputato" affermava che era stato un libico ad occuparsi di caricare il gommone (pag. 19).

B "imputato", oltre a confermare le minacce armate subite dal S "imputato" e lo stato di costrizione e forte preoccupazione e paura ingeneratosi in quest'ultimo ("ci hanno puntato le armi ed hanno minacciato il comandante di guidare. Erano dei libici con dei fucili..... Un libico accese il motore del gommone , aveva armi, vi erano due libici sulla barca ed erano armati. Dopo che il libico ha acceso la barca è rimasto con noi fino ad un certo punto e poi si è tuffato in mezzo al mare... ": v. esame dell'imputato in udienza preliminare, nonché, nello stesso senso, dichiarazioni spontanee rese in sede di incidente probatorio), negava di avere preso accordi prima del viaggio col S "imputato" ("Ho visto per la prima volta sulla barca") e di essere stato il cd. "compass man " o di avere in qualche modo cooperato nella conduzione del mezzo ("quando sono arrivato la barca era già in acqua": cfr. esame), ribadendo che erano stati piuttosto i tre marocchini a tenere la bussola ed a dare indicazioni sulla rotta al S "imputato", a dialogare (in arabo, lingua che lui non conosce) coi libici, a chiamare i soccorsi con un loro telefonino cellulare ; aggiungeva di avere pagato per il viaggio 800 euro, esattamente come tutti gli altri passeggeri; ribadiva che era stato Sulieman a condurre la barca.

Va detto che sin dall'interrogatorio di garanzia l'imputato dichiarava "questo viaggio è stato organizzato dai libici, non da persone di colore"; alla domanda "se ha avuto modo di vedere prima dell'imbarco o anche successivamente persone armate", rispondeva "sì, c'erano persone con pistole e mitra, grosse armi" (pag. 15).

Si tratta a questo punto di verificare se la versione fornita dagli imputati e da S "imputato" in special modo (tesi che sostanzia fondamentalmente la ricorrenza di una causa di giustificazione : lo stato di necessità ) trova un qualche fondamento nelle emergenze probatorie (in primis nelle dichiarazioni testimoniali anzidette), tenuto conto che , come è noto, il codice di rito (all'art. 530, comma III, c.p.p.) ritiene sufficiente , a fini assolutori, anche la ricorrenza di un fondato dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione.

Infine, un dato emerge con chiarezza da tutte le acquisizioni testimoniali: tutti i dichiaranti parlano del ruolo assolutamente preponderante, anzi esclusivo, nella organizzazione del viaggio assunto da alcuni libici armati.

Tutti e tre i magrebini riferiscono che l'organizzatore del viaggio era un libico di nome (rectius soprannome) "Hary," unanimemente individuato quale il soggetto al quale veniva versato il compenso in danaro per il viaggio.

M\*\*\*\*\*d nella specie parla di 8 uomini armati, talmente minacciosi e poco rassicuranti che egli aveva ritenuto opportuno abbassare gli occhi per la paura (una paura che dirà essere fortissima, pag. 14 dell'incidente probatorio).

Più precisamente tali libici li minacciavano di morte se non fossero saliti con velocità sulla imbarcazione (pag. 14 e 40).

Erano loro che decidevano come distribuire all'interno del mezzo navale i passeggeri ed i marocchini in specie (pag. 44); era l'organizzatore summenzionato che accendeva il motore (pag. 45; a pagina 24 però era stato detto che vi provvedeva il Sulieman); erano gli uomini armati che chiedevano all'aiutante del capitano di chiamarli dopo alcune ore in caso di necessità di soccorso (pag. 49)

I due imputati appaiono essere soggetti sì improvvisati quali responsabili della guida del mezzo navale che M\*\*\*\*\*d affermava di non avere notato la loro presenza nella prima fase delle operazioni di imbarco (pag. 19).

Dal canto suo C\*\*\*\*qui riferiva di 4 persone libiche armate, le quali decidevano chi fare accedere sul natante e come i passeggeri andavano distribuiti (pag. 72 e 74 dell'incidente probatorio); due di esse salivano a bordo (M\*\*\*\*\*d aveva escluso questa circostanza), accendevano il motore e, dopo un breve tratto, prendevano per la mano il S"imputato" e lo ponevano al comando del motore, gettandosi, quindi, in acqua (pag. 75).

Il testimone affermava, inoltre, che tra gli imputati (l'aiutante in particolare) ed i libici ("Hary" compreso) non vi era stata alcuna forma di dialogo o comunicazione, nemmeno a gesti (pag. 79 e 80/81); che anche fra i due imputati non era intercorso alcuno scambio di battute sulla conduzione del gommone o su altri argomenti (solo dei gesti; pag. 84).

Conferme sulla presenza di soggetti armati libici al porto di partenza e sul loro ruolo esclusivo di organizzatori e preparatori del viaggio e del gommone provengono anche dal terzo marocchino (S\*\*d) e da A\*\*\*\*, mentre O\*\*\*\*\*

(analogamente ad O.....) stabilisce di avere corrisposto il proprio compenso in denaro ad un libico.

Alla domanda "Durante il viaggio c'era fra voi qualche uomo di fiducia del libico che ha preso i soldi?", O..... rispondeva significativamente "il Nord africano ha preso contatti con due ragazzi che erano fra noi; ad uno di questi, cioè ad un Nord africano [verosimilmente un marocchino, atteso che tutti gli altri componenti del gommone, compresi i due imputati, erano di carnagione scura: n.d.r. ], il libico ha dato un telefono Motorola di colore nero; l'altro si è invece posto alla guida del natante".

Quindi il dichiarante riconosceva in O..... l'uomo postosi alla guida del natante ed nel testimone C.....qui colui che intratteneva conversazioni telefoniche con il libico anzidetto ("Voglio precisare che il numero 1 - C.....qui esattamente: n.d.r. ] ha chiamato diverse volte il libico in questione , perché il gommone imbarcava acqua")

Come si vede, il quadro generale della versione resa dal S"imputato" è stato confermato dai testimoni, i quali tutti hanno fornito un solido riscontro circa il ruolo esclusivo nella organizzazione del viaggio svolto da alcuni uomini armati libici, i quali erano coloro che prendevano qualsiasi decisione relativa al natante ed alla sua preparazione, provvedevano ad accendere il motore del gommone ed avviavano lo stesso (salvo poi gettarsi in acqua e lasciare il S"imputato" alla guida del mezzo: così dice C.....qui), riscuotevano il compenso in danaro ed infine si relazionavano per quanto fosse necessario durante la traversata, non già coi due imputati (che non parlavano la loro lingua), bensì coi tre marocchini poi chiamati a rendere testimonianza nel presente processo (cfr. s.i.t. di O.....).

I magrebini, durante il loro esame, hanno accuratamente fatto in modo di tacere sui loro rapporti "privilegiati" coi libici, negando anzi espressamente qualsiasi legame e qualsiasi contatto telefonico con gli stessi (contrariamente a quanto riferito supra , come visto, da O.....).

E tuttavia dalla istruttoria emergono a loro carico numerose circostanze davvero anomale per delle persone che asseriscono di essere state dei meri passeggeri.

Essi, infatti, sono gli unici ad avere il giubbotto di salvataggio (l'affermazione di M.....d che ad averlo erano in realtà una quindicina di extracomunitari non trova

contenne nelle emergenze processuali, apparivano essa più una menzogna volta a nascondere il suo stato privilegiato all'interno della imbarcazione ) , gli unici a parlare la lingua araba, gli unici ad essere condotti fino alla imbarcazione direttamente dall'organizzatore del viaggio con un mezzo di proprietà di quest'ultimo (lo dice espressamente C.....qui riferendosi a tutti e tre i marocchini - pag. 70 dell' incidente probatorio; certamente il testimone in questione sul punto non avrebbe avuto alcun motivo per mentire), gli ultimi ad avere accesso sul gommone (cfr. M.....d, pag. 59 dell'incidente probatorio ).

Essi, per motivi di sicurezza, vengono fatti sedere dai libici vicino al motore, separatamente dagli altri extracomunitari (una premura davvero sospettosa in soggetti capaci di commettere crimini di efferata violenza e spietatezza) e tra di essi (i libici ed i marocchini) intercorrono numerose telefonate durante il corso della navigazione (lo riferisce Oppong, come visto supra).

Evidentemente M.....d mente quando riferisce che i soccorsi venivano chiamati dall'aiutante di S "imputato" (pag. 34: come visto O..... dichiarava che era invece C.....qui a colloquiare al telefonino ripetutamente col libico che aveva ricevuto i soldi per il viaggio).

A rendere le loro testimonianze ancora più sospette, vale inoltre la considerazione che M.....d e C.....qui si contraddicono fra di loro in maniera rilevante e significativa su alcune circostanze che varrebbero ad aggravare la posizione degli odierni imputati , a segnalare il presunto rapporto diretto o accordo di questi ultimi coi libici o a fare luce sul rapporto speciale intercorrente tra i dichiaranti ed i libici.

Bati vedere quanto da loro riferito sul momento in cui il gommone avrebbe cominciato ad imbarcare acqua (secondo M.....d , da subito), sulle condizioni di partenza del natante (M.....d riferisce nella s.i.t. che era sin da subito evidente una scollatura nel gommone e nonostante ciò veniva presa la decisione di partire; per C.....qui esso era in perfette condizioni), sulle modalità con le quali vengono condotti dai libici sulla spiaggia (per M.....d, con un furgoncino, separatamente; per C.....qui in taxi da "Hary," tutti e tre marocchini insieme), sul divieto o meno di portare telefonini a bordo e su chi invece avesse il permesso di tenerli (per M.....d , l'unico ad avere il telefonino era l'aiutante, che , infatti, chiamava i soccorsi; per C.....qui molti avevano il telefonino , compreso M.....d, che aveva anche una



protezione speciale del cellulare per l'acqua pag. 98 , ma non c'era linea e certamente l'aiutante non fece alcuna telefonata di soccorso pag. 100), sul comportamento adottato dagli imputati una volta apertasi la falla nel gommone (per M.....d) era l'aiutante del capitano a chiamare i soccorsi con un cellulare dotato di un antenna particolare - pag. 34 dell'incidente probatorio - , mentre anche il capitano cercò di svuotare le taniche di benzina per utilizzarle come salvagente - pag. 56 dell'incidente probatorio; per C.....qui) gli imputati non fecero nulla per cercare di salvare i passeggeri dal naufragio o per chiamare i soccorsi - pag. 89, 90 e 100 dell'incidente probatorio ).

Ulteriori contraddizioni emergono dal raffronto tra l'incidente probatorio e le s.i.t.: cfr. le contestazioni avanzate in merito alla presenza di una evidente scollatura nel gommone sin dall'inizio della traversata (M.....d) pag. 17 dell'incidente probatorio), sul momento in cui il gommone comincia ad imbarcare acqua (M.....d) pag. 18 e ss dell'incidente probatorio; qui il testimone fornisce sul punto due versioni diverse, le quali vanno ad aggiungersi a quella - molto differente - già resa nella s.i.t. ), sugli accordi coi libici sul momento in cui contattarli (pag. 48, M.....d), sul fatto che il motore si spegnesse in continuazione durante il viaggio (M.....d) pag. 63).

Senz'altro poco convincente è la spiegazione fornita in proposito dal M.....d: non avere compreso bene le domande postegli durante la s.i.t. per via della lingua francese utilizzata dall'interprete.

Dai verbali in atti risulta in proposito un contrasto tra il verbale di fermo (dal quale emerge che i tre magrebini venivano sentiti con l'ausilio di un interprete di lingua araba, come confermato espressamente da C.....qui) pag. 92 dell'incidente probatorio ) e quelli di s.i.t. (il verbale s.i.t. di M.....d) indica la presenza di un interprete francese; quello degli altri due magrebini di uno in lingua araba, il medesimo di cui al verbale di fermo).

In ogni caso, il verbale s.i.t. riguardante M.....d) non segnala alcuna delle difficoltà linguistiche di comprensione rappresentate da costui , il quale, non va dimenticato, era assistito da un difensore, in quanto indagato di reato connesso.

In esso, infine, nella parte finale, si dà atto che il dichiarante provvedeva a rileggere quanto verbalizzato e, quindi, ad apporre la propria sottoscrizione, senza chiedere l'apposizione di alcuna nota o dichiarazione aggiuntiva.

Ad ogni buon conto, infatti, le differenze tra le due versioni sono così sensibili (esprimendo concetti completamente diversi) che difficilmente possono spiegarsi per mere incomprensioni linguistiche.

In questo quadro giustificata appare allora la diffidenza mostrata nei loro confronti dal S "imputato"; ma soprattutto tutto ciò induce a ritenere che se di accordi tra i libici ed alcuni passeggeri del gommone si può parlare, essi molto verosimilmente sono intercorsi proprio con i marocchini anzidetti (guarda caso nordafricani e, quindi, di lingua araba come i libici) e giammai coi due odierni imputati, di etnia, lingua e cultura differenti, stranamente sprovvisti di un giubbotto di salvataggio e, a dire di O....., anche di un cellulare che li mettesse in comunicazione coi libici.

Sempre O..... affermava che era proprio C.....qui colui che parlava ripetutamente al telefonino col libico che aveva ricevuto i soldi per il viaggio, il quale libico aveva in precedenza consegnato proprio a questi un telefonino Motorola di colore nero.

Anche C.....qui confermava che tra i due imputati ed i libici non era intervenuto alcun dialogo, nessuno scambio di battute, nessuna istruzione su come affrontare il viaggio.

Del resto sarebbe stato davvero anomalo per i libici stringere un accordo con due soggetti che oltre a non parlare la stessa loro lingua (l'arabo), a loro volta utilizzavano una lingua differente tra di loro: il mandingo S "imputato", l'inglese o il wolof B "imputato".

Tutti i testimoni unanimemente riferiscono che i due imputati non profferivano alcuna parola tra essi durante il viaggio (per evidenti incomprensioni linguistiche), limitandosi a comunicare a gesti.

E' certamente più verosimile piuttosto che i due imputati (probabilmente sulla base di un piano già predisposto in anticipo dai libici, ma tenuto nascosto fino alla fine) siano stati scelti casualmente tra i passeggeri.

Solo così si spiegano le anomalie anzidette e quanto dichiarato supra da M.....d a proposito del fatto che inizialmente non era riuscito a distinguere, nella moltitudine dei passeggeri, i due imputati a bordo del gommone.

Una volta scelti "a casaccio", essi venivano minacciati (il S "imputato", in particolare) di condurre il gommone a destinazione.

Una conferma diretta di quanto sopra proviene dal dichiarante [C.....qui], il quale riferiva che due libici armati salivano a bordo del mezzo, accendevano il motore e, dopo un breve tragitto, ponevano materialmente [S "imputato"] alla guida dello stesso e si gettavano in acqua, gridando in arabo "Allah akbar".

Così si capisce, per esempio, la circostanza (riferita nelle s.i.t. sia da [M.....d] che da [C.....qui]) che i due imputati venivano tranquillamente chiamati dai soggetti trasportati col loro vero nome, circostanza davvero strana se davvero si fosse trattato di due cinici "scafisti", i quali sono normalmente soggetti si accorti da non lasciare trapelare così facilmente il proprio nome.

Anche il fatto che gli imputati si ritrovano alla guida di un natante (di poco più di 10 metri) palesemente inadatto a trasportare un numero così rilevante di persone (quasi 100) ed in condizioni estremamente precarie e fragili (tanto da sgonfiarsi durante il tragitto) trova una ragionevole spiegazione nel loro verosimile ruolo di meri strumenti inconsapevoli ed eterodeterminati nelle mani dei libici armati (veri organizzatori del trasporto), piuttosto che di veri correi degli stessi, ipoteticamente compartecipi di profitti e vantaggi.

Non è un caso che nessun testimone ha dichiarato di avere pagato nelle mani dei due imputati o che questi ultimi si fossero prodigati nel condurre le operazioni di imbarco, stabilire come distribuire gli immigrati a bordo, dare indicazioni di carattere operativo.

Non va dimenticato a questo riguardo che la condotta contestata consiste nell'aver "dapprima promosso ed organizzato e successivamente effettuato il trasporto" in questione.

Certamente dalla istruttoria non è emersa, a carico degli imputati, traccia alcuna di questa presunta attività di promozione ed organizzazione, attività da tutti unanimemente imputata al gruppo di libici armati.

Conferma indiretta delle condizioni di assoluta insicurezza esistenti in Libia (e, quindi, della plausibilità del sequestro raccontato da [S "imputato"] nel corso dell'interrogatorio reso davanti al P.M. e poi dell'esame davanti al G.U.P.) viene dal dichiarante [A.....a], il quale riferiva di essere stato lui, poco prima del viaggio qui in esame, sequestrato da alcuni libici armati a scopo di estorsione.

Anche [O.....] affermava di essere stato condotto da una organizzazione libica (diversa da quella che ha preparato il viaggio) in Libia, prima di imbarcarsi nel

giornoni in cui sopra, in un campo "perimetrato dai muri alti da cui non c'è libertà di movimento. Anche per uscire dal campo, in cui siamo rimasti 45 giorni, abbiamo dovuto pagare 2.600,00 dollari".

Si tratta, come si vede, di circostanze che rendono non del tutto inverosimile il racconto proveniente da [S "imputato"] circa l'essere stato vittima di un sequestro ad opera di uomini libici armati allo scopo di utilizzarlo quale conducente di una barca.

E, del resto, basterebbero le notizie dei media a dare conto delle condizioni di guerra e di estrema atrocità che contraddistinguono la Libia in questi mesi.

Dunque, non vi è dubbio, all'esito della istruttoria svolta, che il [S "imputato"] sia stato materialmente il conducente della nave (come è ammesso del resto anche dall'imputato), mentre è verosimile che il [B "imputato"] lo abbia coadiuvato nelle operazioni.

Su quest'ultimo punto vi sono minori emergenze processuali (come visto supra, gli imputati lo negano, [O.....] nulla dice in merito al [B "imputato"], sottolineando viceversa il ruolo attivo svolto da [C.....qui]), ma non è una circostanza che si può escludere con certezza.

Ciò tuttavia che è agevolmente desumibile dalle prove orali tutte è che il viaggio era gestito per intero da libici armati di tutto punto, i quali non si facevano scrupolo di minacciare di morte i passeggeri.

Si tratta di un dato che, a conferma della sua solidità probatoria, ricorre (oltre che nelle s.i.t. di [O.....] ed [A.....]) non solo nelle prove rese in incidente probatorio, ma anche nelle s.i.t. dei tre testimoni marocchini, prove queste che, per quanto per vari aspetti inducono a sospetto (contenendo diverse affermazioni palesemente volte ad aggravare la posizione degli imputati ed alleggerire quella degli stessi dichiaranti), sono concordi ed unanimi sul punto.

È, quindi, questo un elemento che è agevolmente e con certezza desumibile dalle prove orali e che vale a fornire un solido riscontro (o quanto meno a renderla non del tutto inverosimile ed improbabile) alla tesi difensiva sullo stato di costrizione patito.

Se a ciò si aggiunge che le dichiarazioni dei due testimoni marocchini sentiti in incidente probatorio (il terzo, [S...d], essendosi reso irreperibile, non è stato possibile sottoporre al contraddittorio delle parti) si sono palesate contraddittorie in più rilevanti punti tra di esse e rispetto alle s.i.t., non può non concludersi nel senso

h

della sussistenza di un favorevole dubbio sulla ricorrenza della causa di giustificazione invocata dagli imputati.

Non va dimenticato, tra l'altro, che le dichiarazioni in esame, provenendo da soggetti indagati di reato connesso (l'ingresso illegale in territorio italiano), vanno sottoposte al rigido vaglio previsto dal comma terzo dell'art. 192 c.p.p. ("...sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità").

E, come visto, si ritiene che esse siano carenti sotto molteplici profili, essendo caratterizzate da diverse contraddizioni, su elementi di non secondaria importanza, elementi in genere contraddistinti da profili aggravatori della responsabilità degli imputati, a tutto vantaggio della posizione processuale dei dichiaranti.

E' utile rilevare inoltre come vi sia un ulteriore dato che induce ad estrema prudenza nella valutazione di tali deposizioni.

E' noto come gli extracomunitari che si offrono di fornire dichiarazioni accusatorie in circostanze simili di sbarchi illegittimi ricevono il beneficio non secondario di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

E' quello che è successo con i tre testimoni marocchini de quibus (cfr. in atti il parere favorevole, legittimamente, reso dal P.M. in merito) ed anche con il testimone B C, il quale ultimo, tuttavia, dopo essersi, verosimilmente, offerto spontaneamente di rendere dichiarazioni testimoniali in merito alla conduzione del natante col quale giungeva in Italia, è stato tuttavia egli stesso sottoposto ad indagini per avere guidato il mezzo in questione (v. verbale di fermo in atti, pag. 109).

La circostanza emerge dalla nota (in atti) di polizia giudiziaria datata 11.8.15, appena un mese dopo lo sbarco in questione, contenente l'elenco dei dichiaranti (tra i quali i 3 testimoni marocchini anzidetti ed B C) per i quali esprimere parere favorevole ai fini della concessione del permesso di soggiorno.

Ebbene, il nome di B C è incluso in detto elenco e non v'è chi non veda come questa circostanza sia una ulteriore riprova di come sia estremamente opportuno valutare con estrema cautela le dichiarazioni accusatorie raccolte in siffatte circostanze.

Avendo, infatti, tali soggetti extracomunitari trasportati un preciso interesse a rendere dichiarazioni accusatorie, queste ultime devono essere sottoposte ad un

attento vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca.

L'ascolto di un numero maggiore di passeggeri (possibilmente di etnie diverse), soprattutto sui temi delle minacce e della costrizione sollevati dal racconto degli imputati (ma emergenti anche dalle parole dei testimoni magrebini), avrebbe senz'altro contribuito a fare chiarezza su circostanze decisive nella affermazione di responsabilità degli stessi.

In questo quadro, non è irrilevante notare come sia rimasta del tutto inevasa la richiesta (indirizzata alla Questura ed inclusa tra gli atti processuali) della difesa del S<sup>imputato</sup> di acquisizione dell'elenco dei soggetti trasportati, al fine di potere audire altri passeggeri o anche verificare la presenza dei soggetti che (stando alla versione resa dal S<sup>imputato</sup>) erano stati sequestrati dai libici insieme a lui ( si tratta di S...ky e S...kec).

Indubbiamente , anche la tesi difensiva fornita dagli imputati presenta qualche incongruenza, la principale delle quali è il fatto che essa non sia stata resa in tutta la sua interezza nella immediatezza dei fatti.

B<sup>imputato</sup> dichiarava nell'interrogatorio di garanzia che alla guida si erano alternati M.....d e suo fratello più piccolo e che non vi era alcuna bussola; mentre S<sup>imputato</sup>, pur sottolineando che era stato un libico a caricare i passeggeri a bordo, riferiva di avere accettato la guida del mezzo, su invito di un amico di colore, quale forma di pagamento per giungere in Italia.

Si tratta di dichiarazioni discostanti da quelle poi rese, con continuità e concordanza, davanti al P.M. (in sede di interrogatorio ), al G.I.P. (v. dichiarazioni spontanee di B<sup>imputato</sup>) ed al G.U.P.

E tuttavia, a parte la considerazione che il tema centrale delle minacce provenienti dai libici e del ruolo centrale da questi svolto non è stato adeguatamente sviluppato ed approfondito in quella fase processuale (la convalida del fermo di indiziato di delitto), tale scostamento può trovare una giustificazione nello stato di forte shock e stress (legati al pericolo di vita da poco scampato) al quale i due imputati erano sottoposti da svariati giorni.

Il B<sup>imputato</sup>, per esempio, a scopo palesemente difensivo (essendo stato accusato di essere il cd. "compass man") negava di avere visto alcuna bussola in barca, mentre poi, sin dalle dichiarazioni spontanee , dirà che la bussola (vista da tutti i testimoni auditi) ce l'avevano i marocchini.

Si tratta di un piccolo dettaglio che vale a significare come i due imputati, dopo essersi miracolosamente salvati in mare, avere assistito al decesso di 12 compagni di sventura ed essere stati accusati di pluri omicidio doloso, stessero vivendo uno stato di forte stress emotivo che ha senz'altro inciso sulla loro lucidità e serenità di giudizio, portandoli a rendere in prima battuta dichiarazioni non sempre rispondenti al vero.

Si tratta di un atteggiamento difensivo, di chiusura, di non pieno svelamento della realtà dei fatti e di mera risposta alle domande poste dall'interlocutore che può umanamente comprendersi in soggetti dalle scarse risorse culturali, provenienti da paesi e mondi completamente diversi dal nostro, in una situazione di costrizione giudiziale alla quale non erano verosimilmente adusi.

Non va dimenticato, si ripete, poi che gli stessi si erano da poco miracolosamente salvati da un naufragio che aveva portato (con modalità particolarmente atroci e cruento) al decesso di ben 12 loro compagni di avventura.

È comprensibile e probatoriamente giustificabile, pertanto, come gli stessi abbiano potuto raccontare con pienezza di dettagli e serenità di giudizio la loro versione dei fatti solo una volta superato il forte stato di stress psico-fisico al quale erano soggetti da giorni.

Anche le difficoltà linguistiche di comprensione con l'interprete utilizzato nel corso dell'interrogatorio di garanzia del S<sup>"imputato"</sup> hanno certamente contribuito a rendere non pienamente affidabile quanto da questi dichiarato in quella sede.

Dalla pagina 3 delle trascrizioni emerge, infatti, come l'interprete, da appena 1 anno e 9 mesi giunto in Italia, fosse originario del Mali, mentre il S<sup>"imputato"</sup> proviene dal Senegal.

Quest'ultimo ha riferito in sede di dichiarazioni spontanee, all'udienza del 7.9.16, che l'interprete parlava (quale madre lingua, evidentemente) una lingua diversa dalla sua e che egli aveva avuto serie difficoltà di comprensione dello stesso.

In ogni caso, evidenti improprietà linguistiche (quali, solo per fare un esempio, l'uso ripetuto dei verbi all'infinito) emergono dalle risposte fornite dall'interprete, fino a vere e proprie incomprensioni delle domande poste dal giudice (v. pag. 11 delle trascrizioni).

In questo quadro generale, la circostanza che i due odierni imputati non abbiano immediatamente raccontato delle minacce subite può trovare una

ragionevole giustificazione, soprattutto se si tengono a mente gli innumerevoli indizi di segno contrario provenienti da tutto il materiale probatorio acquisito successivamente, compreso quello relativo a dichiarazioni di provenienza terza.

La ricorrenza della causa di giustificazione dello stato di necessità vale ad escludere la responsabilità non solo di S "imputato", ma anche di B "imputato".

Anche ammesso che sia stato veramente quest'ultimo a fungere da aiutante del primo, costui ha agito in una situazione di necessità, sia perché egli stesso vittima delle minacce gravi dei libici, sia perché agiva a supporto di persona che, se voleva avere salva la propria incolumità, non aveva altra scelta se non quella di commettere il reato in esame.

B "imputato" dichiarava, infatti, di avere assistito in prima persona alle minacce indirizzate specificatamente al S "imputato", il quale riferiva pure che esse venivano estese un po' a tutti i passeggeri.

Conferma terza ed imparziale sul punto proveniva da M.....d, il quale asseriva che i libici li minacciavano di morte se non fossero saliti con velocità sulla imbarcazione (pag. 14 e 40 dell'incidente probatorio).

In questo quadro di estrema drammaticità e tensione, è evidente come anche il B "imputato" non avesse altra scelta rispetto a quella di prestare il proprio ausilio al conducente, fornendo indicazioni con la bussola sulla rotta.

Più in generale, entrambi gli imputati si sono trovati in una situazione di assenza di capacità di autodeterminazione, commettendo il fatto materiale ascritto al capo A) di imputazione, ma certamente non volendolo, essendo costretti (per salvare la loro vita) da una situazione superiore alla loro volontà.

Le prove raccolte durante le indagini preliminari legittimano quanto meno un ragionevole dubbio sulla sussistenza di suddetta causa di giustificazione, dubbio, come è noto, rilevante ex art. 530, III comma, c.p.p. .

Gli imputati vanno, pertanto, assolti dal capo A) di imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Da tale pronuncia consegue automaticamente l'assoluzione anche per il capo B) di imputazione relativo all'omicidio doloso.

La condotta contestata consiste nell'aver consapevolmente accettato il rischio di naufragio trasportando su un mezzo navale palesemente inadatto un numero considerevole di persone.



Senonché, non potendo la conduzione della barca essere collegata ad una libera e consapevole scelta degli imputati ed essendo piuttosto essa frutto di una costrizione, non può certamente imputarsi alla condotta degli stessi la morte di alcuni degli innumerevoli passeggeri del gommone summenzionato.

Non furono gli imputati a decidere autonomamente e liberamente di avventurarsi per il Mediterraneo alla guida di un mezzo di fortuna carico all'inverosimile di persone.

Furono dei soggetti libici armati ad organizzare la traversata, decidere quante persone dovevano salire sul mezzo, scegliere quale natante utilizzare a questo scopo, optando sciaguratamente e cinicamente per un gommone in pessime condizioni.

Nessuno dei soggetti auditi riferisce di un ruolo organizzativo di tipo preparatorio in capo agli imputati, i quali anzi, viene detto ripetutamente, non vengono mai visti colloquiare con i libici.

Gli imputati, quando giungono in spiaggia, trovano già il natante carico di clandestini e, sotto la minaccia di armi (armi da guerra, quali kalashnikov), non possono che accondiscendere alla determinazione dei libici su chi dovesse guidare l'imbarcazione.

Tornare indietro (a nuoto o con tutta l'imbarcazione), dopo che i libici abbandonavano quest'ultima, sarebbe stato un atto del tutto scellerato, sia perché avrebbe verosimilmente incontrato la ferma opposizione degli altri immigrati (i quali avevano pagato un esoso compenso per il trasporto), sia perché significava andare incontro a morte sicura, quella per mano libica.

Proseguire nella rotta (tanto più che, a detta di tutti, il mezzo non presentava evidenti falle o difetti) poteva significare coltivare una qualche speranza di giungere sani e salvi in un paese sicuro e libero quale l'Italia.

L'evento morte di cui al reato di omicidio ascritto al capo B) di imputazione non può essere, pertanto, giuridicamente addebitato agli imputati.

Alla pronuncia di assoluzione consegue, visto l'art. 532 c.p.p., l'immediata liberazione degli imputati in stato di custodia cautelare.

P. Q. M.

Il Tribunale,

Visti gli artt. 442 e 530, III comma, c.p.p., assolve  S  J e  B  D  
dai reati a loro ascritti ai capi di imputazione A) e B) perché il fatto non



costituisce reato.

Visto l'art. 532 c.p.p., ordina l'immediata liberazione degli imputati in stato di custodia cautelare.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, 07/09/2016

Il Giudice

dot. Gigi Omar Modica

*Gigi Omar Modica*

*Depositate in udienze  
Palermo 7/9/2016*

08 SET. 2016

*al 74 per ammissione*

L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
(LETIZIA STASSI)

*Letizia Stassi*